

pete indennità alcuna per eventuali miglioramenti arrecati al fondo.

5°) il diritto di affrancazione, quando ad essa non aderisca il proprietario del terreno, non potrà essere esercitato, prima che sia decorso il periodo di anni 30 dalla data della concessione.

« Nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nell'articolo 38 lettera f) della legge 15 luglio 1906, n. 383 ».

L'onorevole Valentini non è presente, e nemmeno l'onorevole Corgini. Si intende perciò che abbiano rinunciato al loro emendamento.

Seguono tre emendamenti dell'onorevole Canevari:

« Al comma primo sostituire il seguente:

1°) l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare personalmente il fondo o di dirigerne la coltivazione ».

« Al comma terzo aggiungere: se trattasi di singoli, o a favore di cooperative agricole costituite da lavoratori diretti, se trattasi di Federazioni o Consorzi di cooperative, o di Università agrarie, partecipanze e altre consimili associazioni agrarie aventi personalità giuridica ».

« Al comma sesto aggiungere: o della associazione richiedente ».

Onorevole Canevari, li mantiene?

CANEVARI. Li mantengo e rinunzio a svolgerli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Poichè questi emendamenti sono conseguenze dell'aver esteso, all'articolo che parla dell'enfiteusi ai singoli, la concessione dell'enfiteusi stessa anche alle cooperative ed associazioni, non ho nulla in contrario ad aderirvi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore li accetta?

DRAGO, *relatore*. Li accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Li accetto.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Vorrei proporre di sopprimere nell'emendamento proposto dall'onorevole Canevari le ultime quattro parole del primo comma e cioè « o di dirigerne la coltivazione » perchè sarebbe un non senso giuridico. Il contratto enfiteutico non consente questa deroga.

Basterà dire che l'enfiteuta, il singolo, assume l'obbligo di coltivare personalmente il fondo. Comprendo l'intento dell'onorevole Canevari: poichè diamo anche all'ente la possibilità di avere la concessione enfiteutica, dobbiamo porre la formula: « o dirigerne la coltivazione ». Ma poichè abbiamo l'approvazione dei contratti enfiteusi da parte dell'autorità ministeriale, avremo la possibilità, in sede di approvazione del piano di bonificazione e di concessione, di stabilire le modalità necessarie per quanto riguarda la direzione della coltivazione. Per ora possiamo tacere questa particolarità. Quindi lascerei la dizione proposta dall'emendamento dell'onorevole Canevari fino alle parole: il fondo.

È logica la proposta dell'onorevole Canevari, nei rapporti dell'enfiteuta; ma non possiamo introdurla di straforo, perchè ne deriverebbe una possibilità di equivoco di interpretazione, facendo pensare che si stabiliscono dei contratti di enfiteusi con la pura e semplice direzione di coltivazione, il che sarebbe contro il principio dell'enfiteusi. So bene che l'intento dell'onorevole Canevari era di permettere che ci fosse, nella concessione data all'ente, l'obbligo della direzione; ma questa è materia che può essere trattata nel regolamento, e formerà oggetto del piano di concessione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caetani.

CAETANI. Mi associo completamente alle osservazioni dell'onorevole relatore. Il comma dell'emendamento dell'onorevole Canevari, così come è formulato, non può essere accettato, perchè, a leggerlo alla lettera, non dice altro che questo: l'enfiteuta può fare quello che vuole. Propongo quindi la soppressione delle parole: « o dirigerne la coltivazione ».

PRESIDENTE. Lasciando la parola: « personalmente? ».

CAETANI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Qui si dice che l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare personalmente il fondo. Evidentemente la differenza che c'è tra il comma proposto dalla Commissione e l'emendamento dell'onorevole Canevari è che dopo la parola « coltivare » è aggiunto l'avverbio « personalmente ». Ma s'intende che chi assume l'obbligo di coltivare deve coltivare personalmente. È una operazione che richiede l'atto personale del coltivatore. Quindi l'avverbio è superfluo.